

Messaggio

numero

6166

data

27 gennaio 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi il disegno di modifica legislativa inteso a dare una base legale a tutta una serie di contributi ricorrenti versati da singoli Dipartimenti per lo più a Conferenze intercantionali e Associazioni di interesse pubblico, in ossequio a quanto sancito dall'art. 28 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986.

1. PREMESSA

Il Cantone Ticino versa annualmente contributi variabili di anno in anno dell'ordine complessivo di almeno fr. 1'847'977.-- (dato relativo al 2008) alle Conferenze dei direttori cantonali dei vari dipartimenti come pure ad altri enti di rilievo ed interesse intercantonale (cfr. tabelle annesse all'Allegato). Questi contributi, per quanto siano regolarmente notificati sia a preventivo sia a consuntivo, non poggiano su una base legale, ad eccezione di pochi casi (cfr. infra al N. 4, p. 8 e N. 5, p. 10). Come già rilevato in vari rapporti di revisione del CCF sugli esercizi annuali delle Direzioni dipartimentali questa prassi non è più tollerabile; affinché il Consiglio di Stato possa deliberare una spesa devono essere adempiute infatti le due condizioni seguenti:

- la spesa deve essere prevista da una base legale (art. 3 cpv. 1 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, in seguito LGF);
- la spesa deve essere autorizzata mediante un credito di preventivo (art. 27 LGF).

Una base legale delle spese sussiste in particolare quando una spesa corrente o di investimento è la conseguenza immediata o prevedibile (a) di leggi o decreti legislativi cantonali, (b) dell'applicazione di norme imperative del diritto federale, (c) di sentenze giudiziarie (art. 3 cpv. 2 LGF); tutte queste spese costituiscono le cosiddette spese vincolate di competenza del Consiglio di Stato, mentre che le spese che non adempiono questo requisito costituiscono spese nuove, di competenza del Gran Consiglio.

La giurisprudenza riconosce le seguenti tre specie alternative di **spese vincolate** (cfr. Loris Bianchi, Note sul principio di legalità delle spese in relazione al diritto ticinese, RDAT 1991 II, p. 390 seg.):

- **spese vincolate perché determinate**: in questa categoria rientrano le spese il cui scopo e ammontare vengono esplicitamente definiti nella base legale che le prevede, come ad es. il cosiddetto credito d'impegno che autorizza l'assunzione di impegni

finanziari fino a un certo importo di spesa e per uno specifico scopo (art. 22 LGF), come le spese per stipendi e sussidi;

- **spese vincolate perché assolutamente necessarie:** in questa categoria rientrano le spese il cui ammontare non è fissato dalla legge e sono genericamente riconducibili alle spese correnti di finanziamento dell'amministrazione non determinate da nuovi compiti o estensioni di compiti esistenti affidati allo Stato, come ad es. le spese riferite a lavori di manutenzione rispettivamente ad aggiornamenti tecnici;
- **spese vincolate perché prevedibili o ininfluenti per rapporto ad una norma di base:** in questa categoria rientrano le spese che l'attuazione di una legge automaticamente comporta, come ad es. le spese derivanti dall'obbligo di legge di provvedere alla manutenzione delle strade e delle loro installazioni onde renderle sicure, in buono stato e capaci di garantire un traffico ordinato.

Costituiscono per contro **spese nuove** le spese che non hanno base legale e che perciò possono essere legittimate soltanto da un atto legislativo (cfr. L. Bianchi, op. cit., p. 392 N. 4.2).

Il preventivo (semplice atto amministrativo che non ha forza di legge) viene annualmente approvato dal Gran Consiglio (art. 31 LGF).

La regola generale esposta sopra (base legale di una spesa e autorizzazione mediante credito di preventivo) conosce tre eccezioni (cfr. L. Bianchi, op. cit., p. 403 seg.):

- quando vi è il credito di preventivo ma difetta la base legale: questa ipotesi è disciplinata dall'art. 28 LGF secondo cui le spese sprovviste di base legale possono essere inserite a preventivo ma la loro esecuzione rimane sospesa sino all'entrata in vigore della base legale;
- quando vi è la base legale ma il credito di preventivo è insufficiente: questa ipotesi è retta dagli artt. 29 e 31 cpv. 4 LGF, in virtù dei quali il sorpasso di un credito di preventivo, secondo l'art. 29 LGF, è autorizzato solo per spese che sono la conseguenza necessaria di norme legali, rappresentano lo spostamento temporale di investimenti per i quali esistono i crediti d'impegno, sono coperte da un ricavo corrispondente nello stesso periodo annuo, sono compensate da risparmi in voci di spesa simili; fra altro se al 31 gennaio il preventivo non è stato ancora approvato, il Consiglio di Stato è autorizzato a eseguire solo le operazioni finanziarie che sono la conseguenza necessaria di norme legali (art. 31 LGF);
- quando non c'è né base legale, né credito di preventivo: questo scenario è disciplinato dall'art. 26 LGF (procedura d'urgenza per eventi imprevedibili che richiedono la realizzazione immediata di un'opera onde evitare che il ritardo provochi spese o danni ancora più elevati) e dall'art. 28 cpv. 3 LGF (nuove spese non ricorrenti inferiori a fr. 200'000.--, rispettivamente spese ricorrenti inferiori a fr. 20'000.-- annui, rivelatesi necessarie in modo imprevisto).

Le conferenze intercantionali a livello di direttori di dipartimento o di unità amministrative subordinate rientrano nel cosiddetto federalismo cooperativo di tipo orizzontale, tramite il quale i Cantoni collaborano fra loro anche allo scopo di realizzare compiti di interesse regionale (art. 48 cpv. 1 Cost. fed.). La collaborazione fra i Cantoni è prescritta già in sede costituzionale quando è fatto divieto ai Cantoni di farsi giustizia da sé ma piuttosto di comporre le controversie fra di loro con il negoziato e la mediazione (art. 44 cpv. 3 Cost. fed.), come pure quando all'art. 44 cpv. 2 Cost. fed. è detto che i Cantoni devono sostenersi vicendevolmente e prestarsi assistenza amministrativa e giudiziaria (cfr. per tutti Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. ed. Zurigo 2006, N. 1245 seg.,

e Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2. ed. Berna 2006, N. 1637 seg.).

I contributi in parola rientrano dunque nelle spese vincolate perché - trattandosi di adempiere un compito costituzionale federale - sono assolutamente necessarie anche se l'ammontare delle stesse, essendo variabile, non può essere fissato dalla legge; queste spese devono inoltre essere approvate di volta in volta nell'ambito dell'approvazione del credito di preventivo, rispettivamente - se il credito di preventivo si rivelasse insufficiente - sono da autorizzare trattandosi della conseguenza necessaria della normativa che si chiede di approvare.

Con l'introduzione di questa base legale si intende sostanzialmente non solo creare una norma sulla quale possano appoggiare le spese che andremo per sommi capi a enumerare, ma anche e soprattutto riconoscere formalmente al Consiglio di Stato una competenza materiale che esso ha finora di fatto esercitato nell'interesse del Cantone. In assenza di una legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione come esiste a livello federale (RS 172.010) la sede ideale di una tale norma è la Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 (RL 2.4.1.6) che dovrà perciò essere integrata con un nuovo art. 4ter che dia facoltà al Consiglio di Stato o ai Dipartimenti da esso delegati a partecipare alle Conferenze intercantionali oppure ad analoghi enti e contribuire al loro finanziamento

Vediamo ora in dettaglio di quali spese concretamente si tratta.

2. CANCELLERIA DELLO STATO

Il Cantone Ticino partecipa alla Conferenza dei Governi cantonali (CGC). Essa è stata fondata l'8 ottobre 1993 dai 26 governi cantonali per reagire al crescente malessere dei Cantoni a fronte della carente considerazione dei loro interessi comuni emersa in occasione del progetto di adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo, respinto in votazione popolare. La CGC fu incaricata di migliorare questa situazione. Grazie alla stessa le autorità federali hanno preso coscienza dell'importante ruolo svolto dai Cantoni nelle questioni nazionali essenziali relative alla politica interna ed estera; i Cantoni a loro volta hanno potuto constatare che questa nuova piattaforma di collaborazione intercantionale è per loro vantaggiosa e contribuisce a rafforzare la considerazione degli interessi cantonali dal profilo della politica federale; la CGC ha d'altra parte permesso ai Cantoni di esprimersi in maniera mirata e concertata sulla politica federale, ciò che costituisce un fatto positivo per l'insieme della Confederazione. Spetta inoltre ai Cantoni, di principio, il compito di mettere in cantiere i progetti politici nelle regioni. Sono ancora le autorità cantonali che hanno la sensibilità necessaria a distinguere le peculiarità e le richieste regionali, perché meglio conoscono gli orientamenti delle popolazioni che governano e sanno valorizzarle nella prospettiva politica globale. I Cantoni hanno d'altronde acquisito una lunga e proficua esperienza alla quale può attingere pure l'elaborazione dei progetti federali di politica interna ed esterna, si pensi ad es. alla recente riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti.

La CGC prende come detto le mosse dalla Convenzione dell'8 ottobre 1993 fra Confederazione e Cantoni per l'istituzione della Conferenza dei Governi cantonali (RL 2.4.1.11), alla quale hanno aderito tutti i Cantoni e i Semi-Cantoni svizzeri. Le spese della Conferenza sono ripartite in proporzione al numero degli abitanti dei singoli Cantoni.

Il contributo del Cantone Ticino per l'anno 2008 è stato di fr. 126'940.--.

Un'emanazione della CGC è la Fondazione per la collaborazione confederale (cosiddetta CH Stiftung), il cui contributo cantonale per l'anno 2008 è stato di fr. 13'948.--, ripartito anche questo in proporzione degli abitanti.

Organo di ratifica del preventivo di spesa di queste due conferenze è l'Assemblea plenaria, composta da una delegato per ogni governo cantonale in rappresentanza del rispettivo esecutivo.

Per completezza va infine segnalato che la Cancelleria del Cantone Ticino partecipa pure alla Conferenza svizzera dei Cancellieri di Stato, alla quale versa annualmente un contributo di fr. 150.--.

3. DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI (DI)

I compiti oggetto dei contributi a Conferenze svizzere dei direttori dipartimentali di pertinenza della Direzione del DI, rispettivamente l'ammontare dei contributi e la loro giustificazione, possono così essere descritti:

a) Conferenza latina dei direttori cantonali del Dipartimento di giustizia e polizia

Organizzazione e scopo

La Conferenza latina dei/le direttori/trici cantonali dei dipartimenti di giustizia e polizia (in seguito Conferenza romanda) è stata costituita negli Anni '60 con l'obiettivo di assicurare la collaborazione tra i Cantoni membri nonché con la Confederazione nell'ambito delle problematiche dei Dipartimenti di giustizia e Polizia.

Membri della Conferenza romanda sono il Canton Friburgo, il Canton Ginevra, il Canton Giura, il Canton Neuchâtel, il Canton Vallese, il Canton Vaud ed il Canton Ticino.

Essi hanno costituito, nell'ambito della collaborazione intercantonale, il Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e nel Ticino (in seguito Concordato), sottoscritto da tutti i Cantoni romandi ed approvato dal Consiglio Federale una prima volta il 30 agosto 1966 e poi completamente rinnovato con l'adozione di un nuovo Concordato il 10 aprile 2006. Il Canton Ticino ha aderito parzialmente il 7 novembre 2006.

Organo superiore del Concordato è la Conferenza romanda delle autorità cantonali in materia di esecuzione delle pene e delle misure.

Il nuovo Concordato non comporta la messa in discussione del sistema da sempre praticato a livello concordatario, fondato su uno spirito di convergenza e di omogeneità, allo scopo di ricercare sempre e costantemente delle soluzioni comuni, che devono sempre essere accettate dai singoli partners nel rispetto delle peculiarità di ciascun Cantone.

L'organo superiore del Concordato può emettere tramite direttive o raccomandazioni, decisioni o regolamenti atti a mantenere una visione ampia e consensuale che possa permettere di raggiungere gli obiettivi fissati in materia di esecuzione delle pene e delle misure. I regolamenti, che hanno carattere vincolante e conferiscono diritti ed obblighi, devono sempre essere approvati all'unanimità dai membri della Conferenza. Così facendo si è sempre potuto trovare delle soluzioni ragionevoli che soddisfano le singole autorità cantonali. In questi 50 anni di collaborazione intercantonale, si è raggiunto l'obiettivo di adottare una serie di norme e di standards minimi comuni che riguardano: la formazione degli agenti di custodia ed in generale i funzionari coinvolti nell'esecuzione delle pene, le condizioni di detenzione e l'applicazione differenziata dei diversi regimi di detenzione.

Il Cantone Ticino, con decisione parlamentare del 21 marzo 2006, ha pure aderito parzialmente al Concordato sull'esecuzione della detenzione penale dei minori nei Cantoni romandi (e parzialmente nel Cantone Ticino).

Per svolgere tutte queste attività la Conferenza ha istituito un Segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai Cantoni concordatari. Il contributo versato nel fondo da ogni Cantone è fissato dalla Conferenza medesima (art. 5 del Concordato concernente gli adulti e i giovani adulti e art. 9 del Concordato concernente i minorenni).

Il Cantone Ticino ha versato nel 2008 fr. 53'864.--.

b) Conferenza svizzera dei direttori cantonali del Dipartimento di giustizia e polizia

Organizzazione e scopo

La Conferenza dei/le direttori/trici dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) riunisce i membri di Governo cantonali responsabili della giustizia e della polizia. Strumento del federalismo, la Conferenza è un organo fondamentale per la cooperazione dei Cantoni fra loro, con la Confederazione e con altre importanti organizzazioni operanti in questi settori politici.

La CDDGP è organizzata in forma di associazione e ha sede a Berna. Le decisioni vengono prese dai membri due volte all'anno nel corso delle assemblee, su richiesta del comitato direttivo. La Conferenza cerca di trovare soluzioni unitarie alle questioni rilevanti di competenza cantonale, mette a punto strategie comuni e dà il suo parere in occasione delle consultazioni della Confederazione.

Con le sue decisioni, la CDDGP non interferisce con le competenze costituzionali dei Cantoni. Le decisioni assumono spesso la forma di raccomandazioni, vale a dire che non sono obbligatorie per i Cantoni.

Il comitato direttivo della CDDGP è composto di sette membri, eletti dall'assemblea in modo tale da assicurare una rappresentanza equilibrata delle regioni geografiche e linguistiche.

La Conferenza, il comitato direttivo e il presidente della CDDGP possono contare sull'appoggio di una segreteria generale con sede a Berna.

Cinque commissioni permanenti preparano le prese di posizione e i pareri, elaborano le raccomandazioni e assicurano il contatto con gli uffici specializzati delle Confederazione:

1. commissione per l'esecuzione penale e gli istituti di pena (composta da nove membri)
2. commissione intercantonale per la circolazione stradale
3. commissione per la prevenzione della criminalità
4. commissione per la criminalità economica e la criminalità organizzata
5. commissione per la formazione della polizia.

Ogni Cantone versa annualmente alla Conferenza un contributo annuo necessario per coprire le spese ordinarie. Tale contributo, fissato dall'Assemblea generale nella seduta primaverile, viene calcolato in funzione al numero degli abitanti della popolazione del Cantone in proporzione al numero degli abitanti della popolazione svizzera (art. 3 Statuti).

Il Canton Ticino ha versato nel 2008 fr. 89'152.--.

4. DIPARTIMENTO DELLA SOCIALITÀ E DELLA SANITÀ (DSS)

I compiti oggetto dei contributi a Conferenze svizzere dei direttori dipartimentali di pertinenza della Direzione del DSS, rispettivamente l'ammontare dei contributi e la loro giustificazione, possono così essere descritti:

a) Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)

Per il 2008 il contributo è stato di fr. 65'000.--.

Compiti

- Trattare tutti i problemi nel campo sociale di rilevanza intercantonale;
- tutelare gli interessi dei Cantoni e dei Comuni in quest'ambito;
- prendere posizione su tutti gli oggetti di una certa importanza che concernono l'insieme dei Cantoni, in particolare progetti di legge o normative a livello federale che toccano le proprie competenze.

Benefici

L'approfondimento di questioni tecniche in un campo con forti imbricazioni con la legislazione nazionale è facilitato dai lavori svolti dal segretariato intercantonale. Ne risulta un'azione politica concertata fra i Cantoni e pertanto più efficace.

b) Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (SKOS/CSIAS/COSAS)

Per il 2008 il contributo è stato di fr. 13'959.--.

Compiti

- informazione, formazione e perfezionamento dei membri;
- allestimento di raccomandazioni e direttive per gli aiuti assistenziali;
- rappresentanza degli interessi dei servizi d'assistenza pubblica dei Comuni e dei Cantoni;
- pubblicazione di un giornale.

Benefici

Ne risultano promosse la competenza specifica, la coordinazione e la collaborazione nel campo dell'aiuto sociale. Nella CSIAS sono presenti, oltre ai Cantoni, pure i servizi d'assistenza pubblica dei Comuni, della Confederazione e del Principato del Liechtenstein, le istituzioni private d'assistenza e le persone che lavorano nel campo dell'assistenza. Le politiche degli attori pubblici e privati divengono maggiormente efficaci in quanto approfondite congiuntamente e concertate.

Le norme della CSIAS contribuiscono inoltre a sviluppare una prassi dell'aiuto sociale uniforme in tutta la Svizzera, aumentando la sicurezza e l'uguaglianza del diritto.

c) Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (GDK/CDS)

Per il 2008 il contributo è stato di fr. 112'335.--.

Compiti

In linea di massima tutte le questioni inerenti alla politica sanitaria possono essere argomento di discussioni nell'ambito della Conferenza, ad eccezione del controllo dei medicinali che è di competenza di un organismo speciale intercantonale (Swissmedic, già Ufficio intercantonale per il controllo dei medicinali). La preparazione e l'esecuzione di attività hanno luogo nella maggior parte dei casi in collaborazione con altre organizzazioni ed istituzioni nazionali.

Argomenti di rilievo:

- la posizione dei Cantoni nei confronti della Confederazione in ambito sanitario;
- questioni di coordinamento nell'applicazione della legislazione federale nei settori dell'assicurazione malattia, del finanziamento, della pianificazione dei servizi sanitari in generale, degli ospedali in particolare, così come delle attrezzature mediche altamente specializzate;
- sistemi d'informazione nel settore ospedaliero.

Benefici

La CDS funge da organo coordinatore politico per i membri dei governi cantonali responsabili del settore sanitario. Ne risulta una più efficiente collaborazione fra i Cantoni come pure fra i Cantoni e la Confederazione, nonché una migliore collaborazione con importanti organismi del settore sanitario.

d) Conferenza latina degli affari sanitari e sociali (CLASS)

La CLASS è una delle quattro conferenze regionali delle Conferenze svizzere delle dei/le direttori/trici cantonali della sanità (GDK/CDS) e della Conferenza dei/le direttori/trici cantonali delle opere sociali (SODK/CDAS/CDOS). Tutti i Cantoni sono rappresentati in almeno una di queste conferenze regionali: il Ticino nella CLASS (Cantoni romandi, Berna e Ticino).

Per il 2008 il contributo base è stato di fr. 61'000.--

Compiti

- Armonizzazione delle disposizioni cantonali d'applicazione della legislazione federale e delle disposizioni cantonali in materia di salute pubblica;
- studi specifici comuni (progetti concernenti la prevenzione e la promozione della salute, studi concernenti la demografia medica, valutazione del grado di dipendenza delle persone anziane, remunerazione dei medici ospedalieri, indicatori ospedalieri,...)
- contatti regolari per lo scambio d'informazioni e documentazione;
- scambi d'opinioni ed esperienze su tutte le questioni politiche, economiche o sociali legate alla salute pubblica;
- concertazione e posizioni congiunte nelle consultazioni promosse dalle Conferenze intercantionali (CDOS, CDS) e dalle autorità federali;
- relazioni dei Cantoni membri con vari partners istituzionali.

Benefici

Attraverso diversi gruppi di lavoro è possibile approfondire temi d'attualità (in particolare, le riforme LAMal). La cooperazione intercantonale rappresenta un vantaggio importante, che permette non solo uno scambio di opinioni su temi che concernono ogni Cantone, ma pure la messa in comune di risorse così da poter approfondire tematiche prioritarie su basi scientifiche e operative.

CDOS e CDS hanno quale emanazione la CLASS. A sua volta, quest'ultima dispone di tre organi consultivi ed esecutivi in ambiti specifici: GRSP (Groupement des services de santé publique), GRAS (Groupement des services d'action sociale) e GLAS (Groupement latin des assurances sociales).

Il contributo indicato per la CLASS comprende anche il costo dei tre organi consultivi ed esecutivi.

Base legale

In generale, per le Conferenze, non esiste base legale. Per la CDS e per la CLASS esiste tuttavia l'art. 4 della Legge sanitaria (data di approvazione 18.04.1989/19.12.2000) che potrebbe essere interpretato come base legale di questi compiti. Al fine di favorire un'armonizzazione e una visione d'insieme per tutte le Conferenze, è ad ogni modo opportuno prevedere una specifica base legale comune anche per queste due Conferenze.

Organo di ratifica del preventivo di spese e criterio di ripartizione

Per tutti i quattro organismi intercantonali citati, la ripartizione del contributo dovuto dai Cantoni avviene in proporzione alla popolazione. La proposta è formulata dal comitato ed è poi approvata dall'assemblea generale.

5. DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPORT (DECS)

In Svizzera la responsabilità principale per la formazione e la cultura spetta ai Cantoni. Essi coordinano il proprio lavoro a livello nazionale. A tale scopo i 26 direttori cantonali della pubblica educazione sono riuniti in un ente politico: la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

I compiti oggetto dei contributi a Conferenze svizzere dei direttori dipartimentali di pertinenza della Direzione del DECS, rispettivamente l'ammontare dei contributi e la loro giustificazione, possono così essere descritti:

a) Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE):

Compito: La CDPE svolge un compito di coordinazione nell'ambito delle funzioni dei dipartimenti cantonali dell'educazione. Promuove una politica d'educazione sul piano nazionale.

Esegue, in particolare, i compiti che le sono impartiti dagli accordi intercantonali.

Esercita la funzione di Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali.

Collabora con la Confederazione, la Conferenza dei governi cantonali, la Conferenza universitaria svizzera e con le altre conferenze intercantonali dei direttori.

Rappresenta, d'accordo con la Confederazione, il sistema d'educazione svizzero verso l'esterno.

La CDPE rispetta il principio della sussidiarietà. Si occupa unicamente di problemi che i Cantoni e le Conferenze regionali non possono risolvere in modo altrettanto agevole. Tiene particolarmente conto delle diversità linguistiche e regionali.

Il contributo versato nel 2008 è stato di fr. 480'000.--.

Beneficio: partecipare alle decisioni prese e favorire l'armonizzazione secondo i dettami costituzionali. Il Ticino è membro della Conferenza e partecipa a pieno titolo all'elaborazione degli accordi intercantionali, delle raccomandazioni, dei regolamenti sul riconoscimento dei titoli, ecc.

b) Conferenza intercantonale istruzione pubblica Romandia e Ticino (CIIP)

Compito: cooperazione intercantionale; esame specifico di temi legati ai cantoni latini e che riguardano la formazione, l'innovazione scolastica e la ricerca in educazione; contatti con la CDPE e con la Confederazione; elaborazione di materiali scolastici.

Il Cantone Ticino ha definito in un apposito accordo tra DECS e la Conferenza gli ambiti di partecipazione e di collaborazione, anche in base alle specificità della lingua e cultura italiana.

Il contributo versato nel 2008 è stato di fr. 71'000.--.

Beneficio: partecipazione alle conferenze dei responsabili dei settori dell'insegnamento, valutazione e scambio di esperienze, utilizzazione e adattamento di materiali prodotti in lingua francese e tradotti in italiano, partecipazione ad iniziative di aggiornamento, ecc.

c) Conferenza universitaria svizzera (CUS)

I compiti e l'oggetto dei contributi sono quelli di promuovere l'insegnamento e la ricerca nella Confederazione e nei Cantoni, e con l'OAQ (Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere) di preparare le decisioni relative all'accREDITamento di istituti universitari e di cicli di studio.

I contributi ammontano a fr. 144'992.-- per il 2008, e a fr. 147'561.-- per il 2009. Questo importo è comprensivo dei contributi alla CUS, alla CRUS (Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere) e all'OAQ.

I benefici indiretti sono la possibilità di essere costantemente informati dell'evoluzione e soprattutto delle scelte strategiche del settore universitario a livello svizzero, permettendo così al Ticino di inserirsi e di partecipare (anche finanziariamente) a pieno titolo a tali scelte ed evoluzioni.

Un'emanazione formale delle summenzionate tre conferenze è costituita dall'obbligo di far parte della Conferenza regionale (CIIP). Per la partecipazione a questa Conferenza sono prelevati i contributi menzionati sopra. Dalla partecipazione ai lavori della CDPE discendono inoltre gli obblighi di pagamento degli oneri derivanti dagli accordi sulla frequenza degli studenti ticinesi alle Università, alla SUP, alle scuole professionali, ecc.

Base legale di questi contributi

Sia per la CDPE sia per la CIIP non vi sono articoli di legge espliciti di riferimento.

In ogni caso riferimenti alla CDPE sono presenti in diverse leggi scolastiche e i regolamenti elaborati dalla CDPE sono parte integrante della Raccolta delle leggi del Canton Ticino. Ciò non toglie che sia opportuna una base legale esplicita.

Nemmeno per la CUS esiste un'esplicita base legale in merito al versamento del contributo.

Per la Conferenza svizzera degli affari della formazione professionale (CSFP) (contributo per il 2008: fr. 18'062.--) e il Centro svizzero di servizio di formazione professionale, universitario e di carriera (CSFO) (contributo per il 2008: fr. 47'055.--), che sono entrambi

emanazione della CDPE, le quote di finanziamento sono versate in applicazione dell'art. 3, cpv. 1, lettera e della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform).

Organi di ratifica del preventivo di spese e criteri di ripartizione dei contributi fra i singoli Cantoni

Per la CDPE la ratifica del preventivo (e del consuntivo) spetta all'Assemblea dei/le direttori/trici di dipartimento. La chiave di riparto del contributo avviene in base al numero di abitanti.

Per la CIIP la ratifica del preventivo (e del consuntivo) spetta alla Conferenza dei direttori di dipartimento della Romandia e del Ticino. Il contributo è frutto di un accordo diretto tra il DECS e la Conferenza. Si tratta di un contributo annuale fisso adeguato al costo della vita.

Il preventivo della CSFP è approvato dall'Assemblea generale della CSFP e fatturato dalla CDPE, mentre quello del CSFO è approvato dal Consiglio di sorveglianza del CSFO all'intenzione della CDPE. Questi due i contributi sono calcolati proporzionalmente al numero di abitanti.

Per la CUS le questioni finanziarie sono esaminate dal Controllo federale delle finanze. La chiave di riparto per l'OAQ è la seguente: le spese vengono assunte dai Cantoni universitari, basandosi per metà sul numero di studenti e per metà sull'effettivo del personale dell'università. Conseguentemente il Ticino paga meno degli altri Cantoni con università più grandi e istituite da più tempo. Per la CUS e la CRUS i Cantoni universitari contribuiscono in parti uguali al finanziamento (quindi il Ticino paga un forfait come tutti gli altri Cantoni universitari, piccoli o grandi che siano).

6. DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO (DT)

Indichiamo qui di seguito le singole conferenze di pertinenza della Direzione del DT, il loro scopo rispettivamente la relativa organizzazione, come pure i contributi che in concreto il Cantone versa alle stesse e alle svariate fondazioni e associazioni d'interesse nazionale ai quali partecipa.

a) Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CDE)

Organizzazione e scopo

La politica energetica a livello nazionale è caratterizzata da una precisa ripartizione dei compiti e delle competenze tra la Confederazione ed i singoli Cantoni.

La Confederazione opera in questo settore per il tramite dell'Ufficio federale dell'energia che fa parte del DATEC (Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti e dell'economia).

La Conferenza dei Direttori cantonali dell'energia riunisce i Consiglieri di Stato responsabili per questo settore nei singoli Cantoni, essa rappresenta un organo di coordinamento politico tra i Cantoni stessi e la Confederazione. L'obiettivo della Conferenza è quello di promuovere la collaborazione tra i Cantoni e l'armonizzazione delle prescrizioni e delle azioni politica energetica. La Conferenza elabora inoltre le prese di posizione comuni nei confronti della Confederazione e nelle questioni inerenti la politica energetica generale. In questo senso la Conferenza rappresenta l'interlocutore ufficiale della Confederazione per le questioni di competenza cantonale.

Alla Conferenza dei Direttori cantonali si affianca la Conferenza dei delegati cantonali dell'energia che rappresenta invece i singoli Uffici cantonali dell'energia. La Conferenza dei delegati è un organo eminentemente tecnico che elabora proposte e direttive all'intenzione della Conferenza dei Direttori cantonali.

Le spese della Conferenza dei Direttori cantonali e dei Delegati sono costituite essenzialmente dalla segreteria centrale e dai costi per i gruppi di lavoro ad hoc che possono far allestire degli studi su temi particolari. Ogni anno l'assemblea dei direttori decide la ripartizione dei mezzi finanziari a disposizione.

Contributo versato nel 2008 è stato di fr. 25'954.--.

b) Conferenza direttori cantonali dei trasporti pubblici (CDTP)

La Conferenza è stata costituita il 20 novembre 1992, quale organismo di rappresentanti politici per i problemi dei trasporti pubblici ed ha sede a Zurigo.

In precedenza esisteva solo la Conferenza dei funzionari cantonali dei trasporti pubblici, la quale però non aveva alcun peso politico.

La Conferenza dei direttori è nata in un momento particolarmente importante per la discussione sui problemi del settore a livello nazionale: progetto di revisione della Legge federale sulle ferrovie, indagine del "Groupe de réflexion" sull'avvenire della ferrovia, ferrovia e soppressione di traffico regionale, risparmi della Confederazione sul trasporto pubblico e regionale, ecc.

La Conferenza ha avuto subito da fare: sono stati infatti subito allacciati i contatti con i Cantoni e con il Dipartimento federale dei trasporti e con le Ferrovie.

Le spese di funzionamento della Conferenza sono molto contenute ed ammontano a poco più di fr. 100'000.00/anno.

Il finanziamento è naturalmente assicurato dai Cantoni con un contributo basato sul numero degli abitanti con un tasso di 1,5 cts. per abitante/anno.

Il contributo versato nel 2008 è stato di fr.7'143.--.

c) Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione e della protezione dell'ambiente (CDPA)

Organizzazione e scopo

La Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione e della protezione dell'ambiente, nel Canton Ticino raggruppati in un unico dipartimento del territorio è un'istituzione di cui fanno parte tutti i direttori dei dipartimenti citati.

Essa è diretta da un comitato ristretto e da un segretariato permanente con sede a Zurigo, presso lo studio Dr. Georg Ganz.

La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno e a seconda delle necessità e dei problemi da trattare.

Essa

- tratta i problemi di natura tariffaria, in particolare con le diverse associazioni nell'ambito dell'edilizia, genio civile, pianificazione, infrastrutture ed ambiente;
- promuove il coordinamento e tutela gli interessi in materia;

- prende posizione su tutti gli oggetti di una certa importanza che concernono l'insieme dei Cantoni, in particolare progetti di legge o normative a livello federale.

A seguito di questa attività la Conferenza ha assunto il ruolo di rappresentante privilegiato ed ascoltato con la Confederazione.

Le spese vengono ripartite tra i Cantoni secondo il numero degli abitanti con un tasso di 0,5 cts. per abitante/anno.

Il contributo versato nel 2008 è stato di fr. 27'569.--.

d) Conferenza svizzera dei direttori delle foreste

La Conferenza svizzera dei direttori delle foreste è costituita dai Consiglieri di Stato di ogni Cantone competenti in materia forestale ed esiste da quando è entrata in vigore la prima Legge federale sulle foreste del 1902. Questa Conferenza era condotta dal Direttore dell'Ufficio federale forestale. Negli Anni '90 la Conferenza decise di diventare autonoma e non più dipendente dalla Confederazione. Questa decisione che sottolinea l'autonomia delle politiche cantonali ha avuto come conseguenza la necessità di un segretariato. Nell'aprile del 2003 la Conferenza ha deciso di dotare la Conferenza degli Ispettori forestali cantonali (CIC) e sé stessa di un segretariato professionale comportante un onere finanziario di 120'000.- fr. annui. La spesa è ripartita sui Cantoni sulla base di diversi criteri che sono: superficie del bosco, superficie cantonale complessiva, numero di abitanti e densità della popolazione.

Il contributo versato nel 2008 è stato di fr. 12'520.--.

7. DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA (DFE)

I compiti oggetto dei contributi a Conferenze svizzere dei/le direttori/trici dipartimentali di pertinenza della Direzione del DFE, rispettivamente l'ammontare dei contributi e la loro giustificazione, possono così essere descritti:

a) Conferenza svizzera delle imposte (CSI)

La Conferenza svizzera delle imposte ha un ruolo determinante nell'applicazione uniforme del diritto fiscale mediante la pubblicazione di circolari, prese di posizione comuni su casi o problemi nazionali e soprattutto in materia di formazione con l'organizzazione di corsi e l'edizione di materiale didattico. I contributi si riferiscono a quest'ultimo aspetto.

I contributi sono versati sulla base di una risoluzione del Consiglio di Stato e sono privi di una base legale in senso formale. I contributi sono generalmente ripartiti sulla base del numero di abitanti (P2008 = 7'000).

Per il 2008 il contributo è stato di fr. 9'537.--.

b) Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

La Conferenza dei Direttori cantonali delle finanze riunisce i/le Direttori(trici) dei 26 Cantoni Svizzeri. La conferenza coordina le richieste dei Cantoni e difende i loro interessi nei confronti della Confederazione. Il contributo per il 2008 è ammontato a fr. 30'000.--.

Emanazioni di questa Conferenza sono il gruppo di lavoro “Fachgruppe für kantonale Finanzfragen“ (FkF), la SIK (Conferenza svizzera dell'informatica) e la Conferenza svizzera delle imposte.

Non esiste una base legale di questo contributo. I costi del segretariato vengono ripartiti fra i Cantoni in funzione del numero di abitanti. Il preventivo è ratificato dal Comitato.

c) Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (RKGK)

La Conferenza dei Governi dei Cantoni alpini costituita nel 1979 è un'istituzione di cui fanno parte attualmente i governi dei Cantoni Uri, Nidvaldo, Obvaldo, Glarona, Grigioni, Vallese e Ticino. Ogni membro versa una quota sociale che ammonta a fr. 1'000.-. Durante le riunioni può venir deciso, a dipendenza delle necessità, di commissionare degli studi o finanziare dei progetti per i quali ogni membro è chiamato a partecipare secondo una chiave di ripartizione basata sulla potenza lorda delle centrali idroelettriche (TI = 15.06%). A partire dal luglio 2007 la Conferenza ha assunto a tempo parziale un coordinatore. I costi del coordinatore addizionati a quelli dei singoli progetti sono valutati nell'ordine di grandezza di fr. 200'000.- all'anno.

Inoltre al di fuori dell'importo di cui sopra, attualmente viene finanziato un progetto di rete di competenze per il quale il nostro Cantone paga 18'554.-- annui.

I benefici indiretti sono molteplici: da una coordinazione intercantonale per le consultazioni di leggi federali al sostegno di interessi comuni nell'ambito della politica energetica, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione delle forze idriche (per es. richiesta di aumento dei canoni). I benefici diretti non sono facilmente quantificabili (risparmio nella realizzazione di studi specialistici, lobby comune, ev. maggiori future entrate per i canoni d'acqua se sarà accettata la proposta Cantoni alpini, ecc...).

Il Cantone Ticino per il 2008 ha versato, oltre alla quota sociale di fr. 1'000.-, fr. 48'674.-- quale partecipazione alle spese per il coordinatore e i progetti della RKGK.

Non esiste una base legale di questo versamento ma unicamente una risoluzione governativa: difetta quindi la base legale in senso formale.

La Conferenza decide annualmente un importo di spesa e ratifica i conti annuali. Fino alla fine del 2008 la presidenza e la segreteria era affidata al Vallese e l'Ispettorato cantonale delle finanze vallesano allestiva un rapporto di verifica dei movimenti finanziari della RKGK. Dal 2009 la presidenza e la segreteria passano al Canton Uri.

d) Conferenza dei direttori cantonali dell'economia (CDEP)

La conferenza deriva dalla KdK (conferenza dei governi cantonali) ha lo scopo di:

- promuovere la collaborazione tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni stessi nell'ambito dell'economia, favorendo lo scambio tra le istituzioni;
- assicurare una posizione comune ed influente dei Cantoni sui progetti federali.

La CDEP partecipa a diversi gruppi di lavoro e a commissioni per difendere le rivendicazioni dei Cantoni.

Interviene anche come interlocutore presso la Confederazione, i media e altre organizzazioni d'interesse.

Il contributo cantonale ammonta a fr. 5'700.-- all'anno ed è proporzionato al numero di abitanti del Cantone.

e) Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDAgr)

Essa è una società semplice con lo scopo di favorire il rapporto di collaborazione tra Confederazione e Cantoni in ambito agricolo. Si impegna per garantire le condizioni quadro più ottimali all'agricoltura produttiva.

I suoi compiti principali sono:

- organizzazione di una conferenza annuale tra i Cantoni membri per favorire lo scambio di opinioni ed esperienze e, se del caso, esprimere pareri sui progetti federali;
- collaborazione con il Dipartimento dell'economia e con l'Ufficio federale dell'agricoltura;
- collaborazione con altre Conferenze su temi che toccano l'agricoltura;
- collaborazione con la Conferenza degli uffici cantonali dell'agricoltura (Kolas);
- scambio di opinioni con altre organizzazioni che rappresentano gli interessi della categoria.

Il contributo del Cantone si eleva a fr. 640.— all'anno ed è calcolato secondo questo criterio: fr. 400.-- + 0,75 per mille della popolazione residente.

8. ALTRI CONTRIBUTI

L'Amministrazione cantonale partecipa inoltre, per la cura delle varie Divisioni dipartimentali, a conferenze, associazioni, fondazioni, commissioni, comitati o centri intercantonali che pure perseguono le finalità del federalismo cooperativo orizzontale al quale si è fatto cenno in ingresso. Ne sono esempio: il Centro intercantonale di informazione sulle credenze, la Conferenza delle autorità cantonali di tutela, la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione, il Centro svizzero di coordinamento per la prevenzione della criminalità, la Commissione tecnica delle polizie svizzere, la Banca dati centralizzata Swiss AFIS, la Conferenza svizzera dei comandanti di polizia cantonali, la Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali, la Conferenza romanda dei pianificatori cantonali, la Conferenza svizzera degli ispettori della caccia e della pesca, l'Associazione degli istituti cantonali assicurazioni antincendio, la Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici, il Centro svizzero per la costruzione adatta agli handicappati, l'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, la Conferenza dei responsabili cantonali della protezione dell'ambiente, Minergie, il Comitato del Gottardo, l'Associazione per un sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera, l'Associazione svizzera degli aerodromi, la Conferenza degli ingegneri cantonali, l'Associazione svizzera di economia delle acque, il Fondo per la promozione della ricerca sul bosco e sul legno, la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica, la Conferenza svizzera sull'informatica, ecc. I contributi concretamente versati a questi enti nell'anno 2008 sono indicati nella tabella appositamente elaborata e figurante nell'Allegato. Si tratta ovviamente di contributi sensibilmente variabili di anno in anno, ma anche di partecipazioni di alto interesse pure per il nostro Cantone nello spirito costruttivo del federalismo orizzontale.

9. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Come già detto nella premessa, con questa modifica lo scrivente Consiglio intende dare base legale formale a una spesa da tempo stanziata e sempre indicata a preventivo, anche se non è prevista dalle Linee direttive né dal piano finanziario 2008-2011.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

ALLEGATA: Tabella dei principali contributi versati dal Cantone nel 2008 alle Conferenze intercantonali dei Direttori dipartimentali

Disegno di

LEGGE

concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 27 gennaio 2009 n. 6166 del Consiglio di Stato,

de c r e t a :

I.

La legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 è modificata come segue:

Art. 4ter (nuovo)

Il Consiglio di Stato o i Dipartimenti da esso delegati, possono partecipare alle Conferenze intercantonali oppure ad analoghi enti e contribuire al loro finanziamento.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.